

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- il d.lgs. 28/09/1998, n. 360, a oggetto: *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 23/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 11 del d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, a oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*;
- la legge 30/12/2023 n. 213, a oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;
- lo Statuto del Comune di Legnano;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale 19/12/2023, n. 205, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per le annualità 2024/2025/2026 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale 22/12/2023 n. 432, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2025/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale 31/01/2024, n. 20, efficace ai sensi di legge, di approvazione del PIAO 2024/2025/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale 21/12/2024, n. 46, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state presentate le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2020-2025;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 27/02/2002, n. 17, efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 21/04/2022, n. 73, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, mediante adozione di apposito regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 19/12/2023 n. 203, efficace ai sensi di legge, di conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024;

Premesso che:

- con d.lgs. 28/09/1998, n. 360 è stata istituita, a decorrere dal 01/01/1999, l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 3 della fonte legale di regolazione, dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale

- all'IRPEF, la quale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 3-bis del d.lgs. 28/09/1998, n. 360, prevede che i Comuni, con regolamento di cui al punto precedente, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11 del d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;
- l'art. 1, commi 2, 3, 4 della legge 30/12/2021, n. 234, intervenendo sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ha modificato scaglioni e aliquote IRPEF, rimodulando le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati;
- in particolare, a decorrere dal 2022 gli scaglioni di reddito sono i seguenti:
 - fino a 15.000 euro;
 - oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
 - oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
 - oltre € 50.000;
- a seguito della modifica normativa i Comuni che adottavano aliquote multiple hanno dovuto adeguarsi ai nuovi scaglioni reddituali;
- il Comune di Legnano ha assunto determinazione in merito approvando, con deliberazione di Consiglio Comunale 21/04/2022 n. 73, efficace ai sensi di legge, aliquote e detrazioni per l'anno 2022, in conformità alle disposizioni citate;
- le aliquote e detrazioni sono state confermate anche per l'anno 2024;

Considerato che:

- è necessario determinare aliquote e detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 in maniera da salvaguardare gli equilibri di bilancio, fatte salve modifiche che dovessero essere necessarie a seguito dell'approvazione di norme legislative e procedurali sopravvenienti;
- le aliquote sono deliberate nei limiti delle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF già approvate per l'anno 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale 21/04/2022 n. 73 e confermate anche per l'anno 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale 19/12/2023 n. 203 efficace ai sensi di legge, come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- di confermare la soglia di esenzione per redditi non superiori a € 15.000,00;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f) del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione nella seduta del.....

Presenti: n. (.....);
 previo computo degli astenuti: n. (.....);
 non partecipanti al voto: (.....);
 Con voti:
 favorevoli: n. (.....);
 contrari: n. (.....);

DELIBERA

- 1. di confermare** per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni dell'addizionale comunale all'IRPEF già approvate per l'anno 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale 21/04/2022, n. 73, e confermate anche per l'anno 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 203 efficace ai sensi di legge, come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- 2. di confermare** la soglia di esenzione per redditi non superiori a € 15.000,00;
- 3. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- 4. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente

INDI

con distinta e separata votazione,

Presenti: n. (.....);

previo scomputo degli astenuti: n. (.....);

non partecipanti al voto: (.....);

Con voti:

favorevoli: n. (.....);

contrari: n. (.....);

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto atto propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione in corso di predisposizione